

Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 736 di lunedì 6 febbraio 2017

INDICE

*ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA*

*Interrogazione a risposta scritta:*

MINARDO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della salute.* — Per sapere – premesso che:

i medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1992/1993 all'anno accademico 2005/2006 non hanno usufruito di alcun rimborso per l'attività prestata, nonostante la normativa europea. Infatti, numerose sono state le direttive europee a cui lo Stato italiano avrebbe dovuto adeguarsi anche nei confronti di quanti stavano già frequentando il corso di specializzazione;

la Corte di cassazione sezione lavoro, nel 2012 ha sancito, tra l'altro, la non prescrivibilità dei diritti acquisiti dei medici specializzandi. Infatti, la legge di stabilità aveva ridotto a cinque anni la prescrizione per responsabilità dello Stato in tema o ritardata attuazione di direttive comunitarie, stabilendo anche che iniziasse a decorrere dal momento in cui si era verificato il fatto dal quale derivano i diritti. La decisione della Corte ha, al contrario, confermato che la norma potrà dispiegare effetti soltanto per la prescrizione dei diritti di tal genere insorti successivamente alla sua entrata in vigore e quindi derivanti da fattispecie di mancato recepimento verificatesi dopo l'intervento del legislatore del 2011 –:

se il Governo non ritenga necessario assumere le iniziative di competenza per garantire i diritti acquisiti del personale medico citato in premessa, almeno iniziando ad affrontare la problematica accennata con la corresponsione di un rimborso allo stesso. (4-15464)